

PROCEDURA TELEMATICA APERTA

volta alla stipula di un Accordo Quadro con 6 operatori economici per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria – straordinaria – pronto intervento negli edifici a prevalente destinazione residenziale in gestione ad ACER Modena Con applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 (GURI n. 183 del 8 agosto 2022) CIG B778458874

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI

QUESITO 1

Si chiede conferma che la delega per poter effettuare il sopralluogo possa essere rilasciata da un procuratore della scrivente

RISPOSTA A QUESITO 1

Il procuratore può rilasciare la delega citata nel caso ciò sia previsto nel mandato della procura ad esso conferita; in tal caso unitamente alla delega al sopralluogo occorrerà che venga prodotta copia della procura riportante lo specifico potere di delega ai sopralluoghi

QUESITO 2

si chiede se impresa in possesso di categoria OG1 IV bis e OG11 II ha i requisiti utili per partecipare singolarmente, dal momento che la categoria OG11 è subappaltabile all' 80%

RISPOSTA A QUESITO 2

Si richiama al riguardo il parere MIT 3526 del 03.06.2025 recuperabile al seguente link: <https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3526>

Ne deriva che rimane ammissibile il ricorso al così detto sub appalto necessario al fine di sopperire a carenze di qualificazione nelle categorie scorporabili, nel caso di specie la OG 11; ciò tuttavia alla condizione che, ai sensi dell'art. 30 c. 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, *"I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente"*, pertanto, l'intero importo di qualificazione richiesto dal bando di € 3'550'000 deve essere posseduto nella categoria prevalente; la qualificazione IV bis (fino a € 3'500'000) posseduta dall'istante nella categoria prevalente OG 1, può inoltre essere incrementata di un quinto ai sensi dell'art. 2 c. 2 del medesimo allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, pertanto la soluzione prospettata è possibile.

Si rende tuttavia necessario che il subappaltatore sia in possesso di qualificazione nella categoria OG 11 almeno pari alla classifica I; esso dovrà inoltre essere dichiarato in sede di partecipazione alla gara e dovrà essere allegata la documentazione amministrativa relativa anche al subappaltatore ai fini delle necessarie verifiche, nonché la documentazione relativa al subappalto ai fini della valutazione della ammissibilità dello stesso.

QUESITO 3

Con riferimento all'art. 13 del Disciplinare di gara e al concetto di par condicio fra i concorrenti nella valutazione delle offerte tecniche, chiediamo se sia previsto un numero massimo di facciate A4 e/o A3 da prendere a riferimento per la redazione del documento di offerta tecnica. Chiediamo inoltre se copertina e

indice dell'offerta tecnica possano essere esclusi dal conteggio del numero totale massimo di pagine previste. Chiediamo infine se l'offerta tecnica possa essere redatta anche in formato A4 orizzontale.

RISPOSTA A QUESITO 3

Come riportato dal Disciplinare di gara i formati pagina ammessi sono A4 e/o A/3; essi possono essere sia verticali che orizzontali; non è fissato un numero massimo di pagine; è però richiesto che tutte le pagine, compreso il frontespizio, siano numerate; è inoltre prescritto che “Per ogni sub requisito qualitativo (R 1.1, R 1.2, R 1.3, R 1.4, R 1.5, R 1.6) dovrà essere caricato un solo file in formato PDF sottoscritto digitalmente”, pertanto la relazione di proposta tecnica, il fascicolo delle schede tecniche, l'eventuale procura del sottoscrittore o dei sottoscrittori, ecc. dovranno essere uniti in un unico file per ogni sub requisito.

QUESITO 4

Buongiorno, la scrivente chiede se è possibile partecipare alla procedura avendo solo la categoria prevalente OG1 class. V, andando pertanto a subappaltare la categoria subappaltabile OG11.

RISPOSTA A QUESITO 4

Si richiama quanto esposto in risposta al quesito 2 col necessario adattamento alla qualifica V posseduta nella cat. OG 1 ed alla mancanza di qualificazione nella cat. OG 11.
